

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1740 del 09/06/2016
Oggetto	D.P.R. 13.3.2013 N. 59. DITTA KERACOLL S.P.A. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI LAVORAZIONE IN PROPRIO E PER CONTO TERZIDI SABBIE SILICEE, QUARZI CARBONATI ED INERTI IN GENERE SVOLTA NELLO STABILIMENTO DA UBICARSI IN COMUNE DI PIACENZA (PC), STRADA DEL GARAGATANO.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1786 del 09/06/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno nove GIUGNO 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 13.3.2013 N. 59. DITTA KERACOLL S.P.A. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI LAVORAZIONE IN PROPRIO E PER CONTO TERZIDI SABBIE SILICEE, QUARZI CARBONATI ED INERTI IN GENERE SVOLTA NELLO STABILIMENTO DA UBICARSI IN COMUNE DI PIACENZA (PC), STRADA DEL GARAGATANO.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è stata individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTA l'istanza della Ditta KERACOLL S.P.A. trasmessa, ai sensi della vigente normativa, dal SUAP del Comune di Piacenza con nota del 19/4/2016 prot. n. 33664 (prot. Arpa n. 3830 del 20/4/2016), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "lavorazione in proprio e per conto terzi di sabbie silicee, quarzi carbonati ed inerti in genere" che verrà svolta in Comune di Piacenza, Strada del Gargatano. In particolare l'istanza è stata formulata:

- per ottenere l'autorizzazione, ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ad effettuare le emissioni in atmosfera;
- per ottenere l'autorizzazione, ex art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., a n° 2 scarichi di acque reflue domestiche sul suolo;
- per presentare la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;

VISTA la seguente documentazione:

- integrazioni volontarie dell'Azienda trasmessa in data 13/5/2016;
- verbale della conferenza dei servizi del 17/5/2016 durante la quale è emersa la necessità di *"sospendere la decisione finale affinché gli Enti competenti possano esprimersi successivamente all'acquisizione delle integrazioni già inviate dalla ditta Keracoll spa in data 13/5/2016 comprensive di quelle richieste nella presente seduta"*;
- integrazioni prodotte dal proponente a seguito di quanto richiesto durante la conferenza dei servizi del 17.5.2016 e trasmessa ai soggetti interessati dal SUAP con nota 19.5.2016 (prot. Arpa n. 5158 di pari data);

PRESO ATTO che:

- le emissioni convogliate deriveranno dall'essiccazione di sabbie umide con due essiccatoi rotativi a tamburo (E1 ed E2) alimentati a gas metano, dalle operazioni di trasporto, vagliatura, stoccaggio e scarico su automezzi della sabbia essiccata (E3) e dalla pulizia pneumatica dei reparti di lavorazione (E4);
- la Ditta, nella documentazione integrativa del 13.5.2016 ha dichiarato che l'umidità della sabbia è tale da non generare emissioni diffuse;
- saranno presenti n° 2 scarichi di acque reflue domestiche e, precisamente: S1 (servizi igienici del fabbricato al servizio degli autotrasportatori) ed S2 (servizi igienici degli uffici);
- le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici annessi agli uffici ed al fabbricato posto a servizio degli autotrasportatori verranno trattate mediante n° 2 fosse Imhoff e n° 2 impianti di

fitodepurazione avente potenzialità pari a 5 A.E. ciascuno; gli scarichi di "troppo pieno" S1 ed S2 in uscita dai 2 vassoi assorbenti recapitano nel primo strato del sottosuolo mediante condotta disperdente;

- l'impianto di produzione risulta coperto mentre il piazzale avrà una pavimentazione in stabilizzato senza la realizzazione di caditoie e condotte;
- le acque pluviali e quelle meteoriche verranno drenate mediante una trincea disperdente;

RICHIAMATE INTEGRALMENTE le risultanze dei lavori della Conferenza di servizi che nella seduta del 27/5/2016, acquisiti i contributi istruttori di Enti e Servizi coinvolti nel procedimento e tenuto conto delle precisazioni fornite dal rappresentante dell'Azienda in merito all'altezza dei camini (emissioni E1 ed E2), ha espresso parere favorevole al rilascio alla Ditta KERACOLL S.P.A. dell'Autorizzazione Unica Ambientale che comprende i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione, ex art. 269 del D.Lgs. 152/06, ad effettuare le emissioni in atmosfera;
- autorizzazione, ex art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., a n° 2 scarichi di acque reflue domestiche sul suolo;
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, *"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale"*;
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante *"Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali"*;
- il D. Lgs. n. 160/2010 *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113"*;
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni"*;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **KERAKOLL SPA** (C.F. 01174510360) - avente sede legale in Comune di Sassuolo (MO), via dell'Artigianato n. 9 - per l'attività di "lavorazione in proprio e per conto terzi di sabbie silicee, quarzi carbonati ed inerti in genere" che sarà svolta nello stabilimento da ubicarsi in Comune di Piacenza, Strada del Gargatano. Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli abilitativi:
 - autorizzazione, ex art. 269 del D.Lgs. 152/06, ad effettuare le emissioni in atmosfera;
 - autorizzazione, ex art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., a n° 2 scarichi di acque reflue domestiche sul suolo;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
2. di stabilire, **per le emissioni in atmosfera**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006, i seguenti limiti e prescrizioni relativamente allo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 ESSICCATOIO 1

Portata massima

Durata massima giornaliera

27800 Nm³/h

15 h/g

Durata massima annua	240 gg/anno
Altezza minima	15 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti	
ossidi di azoto (espressi come NO ₂)*	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)*	35 mg/Nm ³
materiale particolare	10 mg/Nm ³
Di cui	
Silice libera cristallina (espressa come SiO ₂)	5 mg/Nm ³

*le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E2 ESSICCATOIO 2

Portata massima	27800 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	15 h/g
Durata massima annua	240 gg/anno
Altezza minima	15 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti	
ossidi di azoto (espressi come NO ₂)*	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)*	35 mg/Nm ³
materiale particolare	10 mg/Nm ³
Di cui	
Silice libera cristallina (espressa come SiO ₂)	5 mg/Nm ³

*le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E3 TRASPORTO, VAGLIATURA, STOCCAGGIO E SCARICO SU AUTOMEZZI

Portata massima	32000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	15 h/g
Durata massima annua	240 gg/anno
Altezza minima	32 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti	
materiale particolare	10 mg/Nm ³
Di cui	
Silice libera cristallina (espressa come SiO ₂)	5 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E4 REPARTI LAVORAZIONE

Portata massima	1800 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	15 h/g
Durata massima annua	240 gg/anno
Altezza minima	36 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti	
materiale particolare	10 mg/Nm ³
Di cui	
Silice libera cristallina (espressa come SiO ₂)	5 mg/Nm ³

- a) deve essere adottato ogni accorgimento al fine di evitare la formazione di emissioni diffuse;
- b) fermo restando il rispetto dei limiti di ossidi di azoto e di zolfo alle emissioni E1 ed E2, il gestore può non effettuare autocontrolli a dette emissioni essendo utilizzato, come combustibile, gas metano;
- c) i camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **U.N.I.10169** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- d) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - metodo UNI 10169 per la determinazione delle **portate** ove non applicabile dovrà essere usato il metodo UNICHIM MU 422;
 - metodo UNI EN 13284 per la determinazione del **materiale particolare**;
 - metodo UNI 10568 per la determinazione della **silice libera cristallina**;
 - per la verifica dei limiti di emissione degli **ossidi di azoto e di zolfo** il metodo di campionamento, prelievo e analisi da adottarsi è quello riportato in allegato al D.M. 25.8.2000, in alternativa può essere fatto ricorso all'analizzatore con celle elettrochimiche;
- e) la durata dei campionamenti per la misura del materiale particolare deve essere pari a 60 minuti

- ovvero il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a 0.5 m³;
- f) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D. Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
 - g) i controlli che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti;
 - h) la data, l'orario, i risultati dei suddetti controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'arpa nodo di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro dovrà essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
 - i) il termine ultimo di messa in esercizio è fissato a **trentasei mesi** dalla data del rilascio da parte del SUAP;
 - j) il termine ultimo di messa a regime è fissato a **trentasei mesi** dalla data del rilascio da parte del SUAP;
 - k) entro trenta giorni dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, il gestore dovrà comunicare all'arpa nodo di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno tre controlli delle emissioni effettuati in giorni diversi in un periodo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi;
 - l) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico, all'arpa nodo di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
3. di impartire le seguenti prescrizioni **per i n° 2 scarichi di acque reflue domestiche** aventi recapito nel primo strato del sottosuolo mediante una condotta disperdente:
- a) il numero di Abitanti Equivalenti (A.E.) serviti non dovrà in alcun caso risultare superiore alla massima potenzialità depurativa prevista da ogni singolo impianto di fitodepurazione (5 A.E. cad.);
 - b) tutti i pozzetti di ispezione (soprattutto quelli posti a valle dei vassoi assorbenti) dovranno essere sempre accessibili per i controlli da parte delle autorità competenti;
 - c) gli impianti dovranno essere realizzati in modo tale da limitare l'ingresso delle acque piovane; si dovrà, pertanto, oltre che disperdere le acque meteoriche per scorrimento superficiale su terreno, avere particolare riguardo alle pendenze del terreno circostante;
 - d) la scelta delle essenze da piantare dovrà essere fatta tenendo conto delle condizioni climatiche, in modo da favorirne un buon sviluppo nel tempo e una maggiore resistenza alle avversità; è buona norma impiegare essenze già ben sviluppate in modo che gli impianti entrino più rapidamente a regime. Per il mantenimento delle corrette funzioni evaporative degli impianti di trattamento è necessario provvedere alla periodica manutenzione della vegetazione impiegata;
 - e) le caratteristiche costruttive ed i parametri dimensionali dei pozzetti degrassatori e delle fosse Imhoff dovranno essere conformi a quanto indicato ai punti 1 e 2 della Tabella A della Delibera della Giunta Regionale n. 1053 del 9.06.2003. Al fine di ottenere una buona efficienza dei degrassatori si dovrà provvedere periodicamente alla rimozione del materiale galleggiante e di quello depositato sul fondo, così come si dovrà provvedere all'espurgo annuale dei fanghi delle fosse Imhoff ed al loro conferimento presso impianto di trattamento autorizzato;
 - f) la documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui al punto precedente, dovrà essere conservata e resa disponibile per i controlli da parte delle autorità competenti;
 - g) dovranno essere segnalati tempestivamente all'ARPAE e al Comune di Piacenza eventuali malfunzionamenti degli impianti di trattamento dei reflui. Allo stesso modo, dovrà essere data comunicazione riguardo al ripristino della loro funzionalità;
4. di impartire le seguenti prescrizioni **per quanto attiene l'impatto acustico** dell'attività:
- la Ditta dovrà eseguire, entro 10 giorni dall'attivazione stessa, una verifica di collaudo acustico al

fine di confermare il rispetto dei limiti dichiarati nella "Documentazione Previsionale di Impatto Acustico" allegata all'istanza; copia di tale verifica dovrà essere tempestivamente trasmessa all'ARPAE e al Comune di Piacenza;

- qualora dalla verifica acustica in parola risultasse il non rispetto dei limiti normativi, la Ditta dovrà predisporre le opportune opere di mitigazione acustica al fine di rientrare nei limiti di legge;

5. di fare salvo che:

- qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia degli impianti di trattamento o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- il richiedente dovrà effettuare una verifica strumentale del reale rispetto dei valori limite con tutti gli impianti in regime di funzionamento contemporaneo (art. 5, comma 3 della DGRER n. 673/04);

6. di dare atto che:

- sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.